

Cassazione penale sez. III - 15/12/2016, n. 41525

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.V., nato ad (OMISSIS) il (OMISSIS);

A.C., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 10453 della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 Maggio 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentita, altresì, per i ricorrenti l'avv.ssa SURACE Francesca Beatrice, del foro di Roma, in sostituzione della avv.ssa SURACE Patrizia, del foro di Palmi, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 maggio 2015 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Palmi nei confronti di A.V. e ad A.C., riconosciuti responsabile del reato di cui al L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, per avere, in concorso fra loro, trasportato su di un autocarro di proprietà di terza persona, in assenza della apposita autorizzazione rifiuti speciali, pericolosi e non, in territorio di (OMISSIS).

Hanno interposto ricorsi per cassazione i due prevenuti affidandoli ad un unico, comune, motivo.

Hanno, infatti dedotto i prevenuti che non essendo stata prorogata per la Regione Calabria la disposizione che dichiarava per tale Regione l'esistenza dello stato di emergenza relativamente ai rifiuti, la disposizione loro applicabile non era il L. n. 210 del 2008 ma la norma generale costituita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256; poichè detta disposizione sanziona la condotta loro ascritta, qualificandola come contravvenzione e non come delitto, in termini assai più miti di quella loro applicata, i due ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.

All'esito della discussione della causa, tenutasi nel corso della odierna udienza, la difesa degli imputati ricorrenti ha depositato richiesta di liquidazione dei compensi, essendo stati i medesimi ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

Osserva, infatti, il Collegio che non ha assolutamente errato la Corte reggina ad applicare quale norma precettiva in relazione alla condotta contestata ai due prevenuti la disposizione di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, con L. n. 210 del 2008.

Invero, con D.P.C.M. del 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, e recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria", è stata disposta la proroga a tutto il 31 dicembre 2009 dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.

Considerato che il reato addebitato ai due prevenuti - sulla cui materialità non vi è alcuna contestazione, concernendo essa solamente il regime normativo da applicarsi al fatto commesso - risulta essere stato perpetrato in data 10 settembre 2009, non vi è dubbio che esso, stante, appunto la normativa emergenziale nello specifico settore relativa alla Regione Calabria, ricadesse nella previsione punitiva di cui al citato D.L. n. 172 del 2008 (in tal senso, in termini, si veda: Corte di cassazione, Sezione 3^a penale, 21 aprile 2011, n. 16026), e non in quella generale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Per mera completezza argomentativa si osserva la irrilevanza ai fini del decidere del fatto che, successivamente alla scadenza del predetto D.P.C.M. 18 dicembre 2008, lo stato emergenziale sia venuto meno, posto che la natura temporanea della norma violata, esclude la applicabilità ad essa del principio della prevalenza della lex mitior di cui all'art. 2 c.p., stante la espressa deroga al principio in questione contenuta nel cit. art. 2 c.p., comma 5 nel caso di leggi eccezionali o temporanee.

Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore della difesa degli imputati, osserva il Collegio che la stessa deve essere presentata di fronte ai giudici del merito; come infatti già in passato rilevato da questa Corte, in materia di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi è il giudice che abbia la disponibilità materiale e giuridica degli atti del processo (così: Corte di cassazione, Sezione 1^a penale, 5 novembre 2004, n. 43463).

Con riferimento alla Corte di cassazione essa ha un accesso agli atti del processo assai limitato e finalizzato esclusivamente alla valutazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio, sicchè non può dirsi che la stessa abbia, in senso pieno, la disponibilità giuridica degli atti che, invece, una volta definito ai giudizio di legittimità, saranno nuovamente restituiti, con pienezza di accesso, al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

E, pertanto, a questo che competerà di provvedere in ordine alla liquidazione dei compensi nei confronti del difensore o dei difensori dell'imputato non abbinato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, visto l'art. 616 c.p.p., la condanna dei prevenuti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2017